

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELINI Cesare, VALSECCHI e TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

#### Disciplina dell'attività professionale degli odontotecnici

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, ha lo scopo di aggiornare la vigente legislazione che regola l'esercizio dell'odontotecnica, disciplinata dalla legge 23 giugno 1927, n. 1264, e dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, suo Regolamento di applicazione, che risultano l'una e l'altro non più rispondenti alle esigenze di una razionale esplicazione dell'attività professionale in questione, qualificata giustamente dalla legge come ausiliaria sanitaria, e non riconosciuta poi inspiegabilmente come tale attività dal Regolamento.

Questa contraddittorietà rende ovviamente incoerente ed incongruente tutta la legislazione in parola.

Citiamo ad esempio l'articolo 1 della legge n. 1264, del 1927 prescrivente la maggiore età per l'esercizio dell'odontotecnica, condizione ribadita anche nell'articolo 3 del Regolamento del 1928 e di più dall'articolo 140 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie).

Questa restrizione ripetuta e riconfermata così decisamente, analoga a quella contenuta nell'articolo 10 del testo unico delle leggi sanitarie, già citato, e relativa ai medici chirurghi, ai farmacisti, alle ostetriche ed assistenti sanitari, non può imporsi che per l'esercizio di mansioni socialmente delicate ed implicanti perciò nell'esercente le stesse

mansioni verso il pubblico, la piena responsabilità e quindi la maggiore età.

Ma gli odontotecnici, conforme al contenuto dell'articolo 11 del Regolamento 1928 che recita testualmente « è in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare anche alla presenza ed in concorso del medico e dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente, sana o ammalata », non potrebbero legalmente esplicare mansioni di sorta sul pubblico.

Risulterebbe quindi inutile anche la loro presenza nei gabinetti dentistici, dovendosi limitare le loro mansioni, sempre conforme all'articolo 11 del Regolamento del 1928, « unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria sui modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire ».

Ma invece l'articolo 8 del Regolamento medesimo, statuisce testualmente: « L'obbligo della notifica all'Ufficio comunale dell'esercente l'arte ausiliaria incombe anche ai medici chirurghi ed agli abilitati all'esercizio della odontoiatria in confronto degli odontotecnici che prestino abitualmente la propria opera nei loro gabinetti dentistici ».

Addirittura strabiliante è però il disposto dell'articolo 23, sempre del Regolamento 1928: « fino a quando non siano stati istituiti e non abbiano incominciato a funzionare i corsi di cui all'articolo 2 della legge, gli esercenti regolarmente autorizzati alle arti ausiliarie possono farsi coadiuvare nelle proprie mansioni da tirocinanti ai sensi dell'articolo 8 della legge. Ai suddetti tirocinanti, però è vietato, sotto comminatoria delle sanzioni di legge e del presente Regolamento, la esplicazione di ogni attività che importi comunque esercizio diretto in confronto del pubblico dell'arte che è oggetto del tirocinio che essi compiono ». Quale esercizio diretto si vieta ai tirocinanti odontotecnici se gli odontotecnici non dovrebbero neppure vedere in faccia questo pubblico?

Risulta quindi urgente la necessità di un aggiornamento della legislazione così confusa ed incoerente, e di un suo adeguamento alle esigenze di una razionale esplicazione dell'odontotecnica, in conformità anche alle legislazioni in materia degli altri paesi, in particolare delle Nazioni del MEC, in vista della prossima attuazione della disposizione del trattato del MEC predetto relativa alla libertà di stabilimento anche per i professionisti.

Nei paesi del MEC, entro limiti più o meno larghi (in Olanda gli odontotecnici sono autorizzati ad esercitare la stessa pratica dentaria; in Francia a prendere impronte, provare ad applicare apparecchi di protesi sotto la responsabilità di un dentista), gli odontotecnici sono realmente abilitati ad esplicare mansioni di ausiliari sanitari.

Ma in altre Nazioni civilissime come la Svizzera, l'Austria la Danimarca, la Finlandia il Canada eccetera, sono addirittura autorizzati ad operare in forma autonoma, senza alcun concorso cioè del dentista laureato o diplomato.

Non possiamo parlare di medico chirurgo, perchè solamente in Italia è prescritta la laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria.

Comunque quanto sopra riferito circa lo esercizio professionale degli odontotecnici nelle altre Nazioni dimostra *ad abundantiam* che non si possono paventare pericoli per la

salute pubblica da una concessione limitata come quella prevista nel presente disegno di legge, agli odontotecnici di poter compiere sul paziente, sotto il controllo del medico, si ponga attenzione: « sotto il controllo del medico », tutti gli atti di carattere tecnico indispensabili all'esecuzione della protesi dentaria, inerenti alla loro qualifica di ausiliari sanitari.

Insistiamo sulla qualifica di ausiliari sanitari, attualmente risultante impropria ed ingiustificata in quanto la costruzione di apparecchi di protesi su impronte inviate anche per posta, non lascia intravedere la minima ausiliarità sanitaria di sorta.

E questa ausiliarità è necessario che possa esplicarsi legalmente nel nostro Paese, dove i nostri medici certamente superiori nel campo medico scientifico ai dentisti delle altre Nazioni del mondo dove non è richiesta la laurea in medicina per l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, non hanno tuttavia la pratica tecnica dei dentisti medesimi, che sono autorizzati dalle loro legislazioni nazionali ad utilizzare la collaborazione tecnica degli odontotecnici e se ne dimostrano soddisfatti.

Se vogliamo che quei delicatissimi apparecchi che sono gli apparecchi di protesi dentaria, dalle numerose caratteristiche necessarie anatomiche, biomeccaniche, estetiche e fonetiche, possano riuscire perfetti, non possiamo negare agli odontotecnici, come ebbe ad esprimersi già nel lontano 1928 il nostro Consiglio superiore di sanità, quegli atti accessori di carattere tecnico a quelli principali, fondamentali dei medici, indispensabili appunto alla perfetta esecuzione degli apparecchi protesici.

Ragioni sociali di non poco peso ancora militano a favore di questo provvedimento di legge.

Il numero dei medici che esercitano esclusivamente la dentistica nel nostro Paese, e che in ipotesi potrebbero non richiedere la collaborazione degli odontotecnici è assolutamente insufficiente, appena cinquemila con una percentuale di un medico dentista ogni diecimila abitanti con l'attuale popolazione italiana di oltre 50 milioni, quando la proporzione invece indicata dall'Organizzazio-

ne mondiale della sanità ed esistente negli USA, nell'URSS, Germania eccetera è di un dentista ogni mille abitanti.

Occorre poter attuare quindi rapidamente e legalmente in Italia quel lavoro di *equipe* medico-ausiliare sanitario, consigliato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità già menzionata; ed indispensabile per poter far fronte efficacemente alle esigenze di assistenza odontoprotesica in forte aumento oltretutto in relazione al migliorato tenore di vita ed allo sviluppo economico del nostro Paese.

In ultimo, ma non ultimo, questo disegno di legge, che all'articolo 1 prevede l'istituzione dei Collegi e degli Albi professionali degli odontotecnici, è destinato a dare una soluzione veramente efficace e decisiva al doloroso problema dell'abusivismo odontoiatrico ed odontotecnico.

Gli odontotecnici italiani desiderano di poter portare un po' d'ordine nella loro casa, di poter fare pulizia degli innumerevoli elementi che usurpano illegalmente il loro titolo ed esercitano maldestramente le loro mansioni professionali.

I Collegi e gli Albi professionali sono appunto gli organi che possono permettere agli odontotecnici italiani, di conseguire questo giusto intento.

Ed essi hanno certamente pieno diritto ad ottenere questi Istituti allo scopo di tutelare la dignità ed il decoro delle varie categorie di professionisti, per le mansioni che esercitano e che potranno esercitare una volta approvato ed entrato in vigore questo disegno di legge, e per il corso di studio quadriennale seguito dopo la licenza di scuola media.

Altre categorie di ausiliari sanitari, pur conseguendo il diploma di abilitazione dopo un minore numero di anni di studio (per esempio: due anni per le infermiere professionali e le vigilatrici d'infanzia; tre anni per le assistenti sanitarie e le ostetriche, sono da tempo dotate dei Collegi e degli Albi professionali.

Non si giustifica quindi una simile disparità di trattamento per gli odontotecnici. Si raccomanda quindi l'approvazione di questo disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Sono costituiti i Collegi provinciali degli odontotecnici, i relativi Albi professionali, la Federazione nazionale dei Collegi degli odontotecnici.

Debbono essere iscritti nei suddetti Collegi gli abilitati all'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, ai fini dell'esercizio della professione.

Le norme relative alla costituzione ed al funzionamento degli organi previsti dal presente articolo, saranno determinate in apposito Regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

Gli odontotecnici in possesso dei diplomi e degli attestati di abilitazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, sono autorizzati sotto il controllo del medico chirurgo a compiere sul paziente tutti gli atti di carattere tecnico indispensabili alla esecuzione della protesi dentaria, inerenti alla loro qualifica di ausiliari sanitari.

## Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con i precedenti articoli.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.